

Facebook - Garante Privacy: attenzione a cosa pubblicate su Facebook! Un post non è mai riservato ai soli amici

04 Aprile 2017

Francesca Russo

Il Garante Privacy, con provvedimento reso noto dalla newsletter n. 426 del 29 marzo 2017, ha affermato che è necessaria la massima attenzione quando si pubblicano post sul proprio profilo Facebook, e, in particolare modo, quando si tratta di informazioni riguardanti minori, in quanto tali post non sono mai veramente riservati ai soli amici, anche se si ha un profilo chiuso.

Nel caso in esame, un padre si era rivolto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per denunciare una violazione del diritto di riservatezza della figlia minore da parte dell'ex moglie la quale aveva pubblicato, all'interno del proprio profilo Facebook, due provvedimenti giurisdizionali relativi allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e aspetti di vita familiare inerenti, in particolare, la figlia.

Le sentenze postate sul citato social network, ha affermato il Garante, consentono di identificare la minore coinvolta nei procedimenti giudiziari, circostanza, peraltro, vietata dal Codice privacy (articolo 50). **Non può essere, inoltre, provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di amici: esso è agevolmente modificabile da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento da parte del titolare.** Lo stesso post, ha ribadito il Garante, può essere, infatti, condiviso da qualunque amico sul proprio profilo, rendendolo, così, visibile ad altri utenti.

Secondo il Garante, la divulgazione su internet delle sentenze aggrava notevolmente la violazione dei diritti del minore rispetto a qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche perché le eventuali regole di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente.

Tutto ciò premesso, il Garante Privacy ha ordinato alla donna di rimuovere dalla propria pagina Facebook i due provvedimenti sottoposti all'esame dell'Autorità, in quanto contenenti dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della minore.

Per visualizzare il provvedimento clicca [qui](#).

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23 febbraio 2017, n. 75)

Il Garante Privacy, con provvedimento reso noto dalla newsletter n. 426 del 29 marzo 2017, ha affermato che è necessaria la massima attenzione quando si pubblicano post sul proprio profilo Facebook, e, in particolare modo, quando si tratta di informazioni riguardanti minori, in quanto tali post non sono mai veramente riservati ai soli amici, anche se si ha un profilo chiuso.

Nel caso in esame, un padre si era rivolto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per denunciare una violazione del diritto di riservatezza della figlia minore da parte dell'ex moglie la quale aveva pubblicato, all'interno del proprio profilo Facebook, due provvedimenti giurisdizionali relativi allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e aspetti di vita familiare inerenti, in particolare, la figlia.

Le sentenze postate sul citato social network, ha affermato il Garante, consentono di identificare la minore

coinvolta nei procedimenti giudiziari, circostanza, peraltro, vietata dal Codice privacy (articolo 50). **Non può essere, inoltre, provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di amici: esso è agevolmente modificabile da “chiuso” ad “aperto” in ogni momento da parte del titolare.** Lo stesso post, ha ribadito il Garante, può essere, infatti, condiviso da qualunque amico sul proprio profilo, rendendolo, così, visibile ad altri utenti.

Secondo il Garante, la divulgazione su internet delle sentenze aggrava notevolmente la violazione dei diritti del minore rispetto a qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche perché le eventuali regole di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente.

Tutto ciò premesso, il Garante Privacy ha ordinato alla donna di rimuovere dalla propria pagina Facebook i due provvedimenti sottoposti all'esame dell'Autorità, in quanto contenenti dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della minore.

Per visualizzare il provvedimento clicca [qui](#).

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23 febbraio 2017, n. 75)

TAG: *tutela del minore, social network, protezione dati personali, privacy del minore, Facebook, Diritto alla riservatezza, Internet, famiglia e successioni, Diritto della privacy*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.